



Comune di Gubbio

Piazza Grande, 9
06024 Gubbio (PG)
C.Fisc. P.I. 00334990546

Tel. 075 92371 - Fax 075 9275378
Internet: www.comune.gubbio.pg.it
Pec: comune.gubbio@postacert.umbria.it

Comune *di* Gubbio

Regol@mento per la disciplina dell'occupazione di spazi e aree pubbliche

Il "Regolamento per la disciplina dell'occupazione di spazi e aree pubbliche" del Comune di Gubbio è stato adottato dal Commissario straordinario, con i poteri del consiglio comunale, con la deliberazione n° 1 del 27 gennaio 2014.



Regolamento per la disciplina dell'occupazione di spazi e aree pubbliche

Il "regolamento" è stato adottato dal Commissario straordinario, con i poteri del consiglio comunale, con la deliberazione n° 1 del 27 gennaio 2014 ed è stato modificato e integrato con i seguenti provvedimenti:

1) deliberazione di consiglio comunale n° 55 del 21 aprile 2016;

2) deliberazione di consiglio comunale n° 23 del 2 aprile 2019 con la quale è stato introdotto l'articolo 16-bis in materia di "Riduzioni o esenzioni temporanee per iniziative di interesse pubblico".

Il **4 aprile 2019** si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell'ambito dell'attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è inserito nel "**Fascicolo 1.4.-34/2019 – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE**" consultabile direttamente ed in qualsiasi momento dagli operatori dell'ente e tramite la segreteria generale da parte degli altri interessati ed è inserito nell'apposita sezione del portale web dell'ente denominata "**AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**".

Il vice segretario generale

Dott. Vincenzo RUSSO



TITOLO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 - Concessione di occupazione	4
Art. 3 – Domanda	5
Art. 4 - Rilascio dell'atto di concessione	5
Art. 5 - Decadenza della concessione	7
Art. 6 - Revoca della concessione	7
Art. 7 - Rinuncia all'occupazione.....	7
Art. 8 – Rinnovo e proroga della concessione.....	8
Art. 9 - Occupazioni d'urgenza.....	8
Art. 10 - Occupazioni abusive	9
Art. 11 - Obblighi del concessionario	9
TITOLO II CANONE DI CONCESSIONE	11
Art. 12 - Canone.....	11
Art. 13 - Criteri di imposizione.....	11
Art. 14 - Versamento del canone	12
Art. 15 – Riduzioni.....	12
Art. 16 - Esenzioni.....	12
Art. 16 bis - Riduzioni o esenzioni temporanee per iniziative di interesse pubblico	14
Art. 17 - Disciplina dei controlli.....	14
Art. 18 - Riscossione coattiva	14
Art. 19 - Rimborsi	14
Art. 20 - Sanzioni.....	15
Art. 21 - Omessi versamenti	15
Art. 22 - Altre violazioni	15
Art. 23 - Diffida, ingiunzione, coattivo.	16
Art. 24 - Casi non previsti dal presente Regolamento - Rinvio dinamico.	16
Art 25 – Entrata in vigore	16
ALLEGATO “B” - Delimitazione del territorio comunale ai fini dell'applicazione del canone.	16



TITOLO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Gubbio, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare degli artt. 52 e 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.

2. . Con la locuzione "spazi ed aree pubbliche" nel presente Regolamento si intende il suolo e relativi soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico costituita nei modi e termini di legge, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuati a norma dell'art. 2 comma 7, del D. L.vo 30.04.1992, n. 285.

3. Il Comune di Gubbio, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea degli spazi ed aree pubbliche al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione

Art. 2 - Concessione di occupazione

1. Le occupazioni di spazio pubblico si effettuano previa concessione rilasciata dall'Amministrazione comunale, su richiesta dell'interessato.

2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee. Sono permanenti le concessioni per occupazioni di carattere stabile aventi durata pari o superiore ad un anno e comunque non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27 comma 5 del D.lgs n. 285 del 1992. Sono temporanee le concessioni per le occupazioni aventi durata inferiore all'anno.

3. E' facoltà del Comune negare la concessione, o subordinarla ad eventuali prescrizioni, per motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché per ragioni di decoro o di viabilità.

4. Le concessioni per le occupazioni di spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

5. La concessione non ritirata fa comunque scaturire tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

6. Nell'ipotesi in cui il titolare trasferisca a qualsiasi titolo a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante può attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura, a suo nome, della concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione. Se l'originario



concessionario è in regola con il pagamento del canone, quello della nuova concessione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente regolamento, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 3 – Domanda

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazio pubblico deve rivolgere apposita domanda al Comune di Gubbio – Ufficio Tributi, redatta in conformità alle norme sull'imposta di bollo. La domanda per le occupazioni va fatta pervenire, tramite l'ufficio protocollo del Comune, all'Ufficio Tributi, che avvia il procedimento ai sensi di legge per il rilascio della concessione.

2. Tale domanda deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) *l'indicazione delle generalità del richiedente e/o del suo legale rappresentante, della residenza o domicilio legale ed i rispettivi codici fiscali;*

b) *l'ubicazione e l'identificazione precisa dello spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza espressa in metri quadrati o lineari;*

c) *l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera o del manufatto che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;*

d) *la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;*

e) *la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;*

f) *la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.*

3. La domanda deve essere corredata da planimetria dei luoghi e da documentazione tecnica. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. In particolare, la domanda per le occupazioni temporanee va fatta pervenire all'Ufficio Tributi almeno entro 15 giorni antecedenti l'inizio dell'occupazione.

5. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Art. 4 - Rilascio dell'atto di concessione

1. L'Ufficio Tributi acquisiti il parere viario del Servizio Polizia Municipale nonché eventuali ulteriori pareri che si dovessero rendere necessari da parte di altri uffici tecnici dell'Amministrazione a motivo della particolare tipologia di occupazione richiesta, provvede



all'istruzione del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e, all'esito, rilascia il relativo provvedimento di concessione o di diniego della stessa. Copia dell'atto di concessione sarà inviato altresì al Servizio Polizia Municipale per i controlli di competenza.

2. Ove ricorrano i presupposti previsti dal D.L.vo 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la concessione dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione o concessione rilasciata ai sensi dello stesso.

3. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata, la misura dello spazio pubblico di cui è consentita l'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. All'atto del rilascio dovrà essere corrisposta una marca da bollo e, qualora richiesto, l'eventuale deposito cauzionale, nei modi indicati dal Comune, a garanzia del ripristino dei luoghi ad avvenuta esecuzione degli eventuali lavori che si dovessero rendere necessari per garantire l'occupazione nonché, per le concessioni di passo carrabile, il rimborso del costo anticipato dal Comune per l'acquisto del cartello. Entro 15 giorni dal rilascio della concessione dovrà essere corrisposto il canone per l'anno in corso.

4. Qualora da parte dell'Ufficio siano richiesti chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine per il rilascio è sospeso di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta di integrazione e l'espletamento della richiesta. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati, sarà disposta l'archiviazione dell'istanza.

5. Ogni atto di concessione s'intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 11, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta secondo le caratteristiche della concessione.

6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati a/da terzi per effetto della concessione.

7. Al termine del periodo di consentita occupazione – salvo le ipotesi di rinnovo o proroga – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a proprie cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere eventualmente installate e per la rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini che saranno fissati dall'Amministrazione Comunale.

8. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche) e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

9. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. Per



quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 5 - Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:

a) *le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;*

b) *la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;*

c) *l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;*

d) *la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del titolo, nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 7 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;*

e) *il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.*

2. La decadenza è dichiarata con atto del responsabile dell'Ufficio Tributi ed opera con effetti retroattivi alla data di rilascio della concessione. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né ad altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla remissione in pristino degli spazi occupati.

3. In caso non ottemperi a ciò, il responsabile del Settore Servizi Pubblici Manutentivi e Ambiente provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 6 - Revoca della concessione

1. Le concessioni di occupazione sono sempre revocabili con atto del responsabile dell'Ufficio Tributi qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse.

2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo in proporzione al periodo in cui non si è verificata l'occupazione ed il concessionario è tenuto alla remissione in pristino degli spazi occupati.

Art. 7 - Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione comunale e restituendo l'eventuale cartello segnaletico di passo carrabile. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente



remissione in pristino a proprie spese dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà comunque essere superiore a 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione.

2. La rinuncia all'occupazione permanente, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso del canone già pagato o dovuto per l'anno in corso.

3. Nel caso di rinuncia all'occupazione temporanea il canone è computato fino alla data di rinuncia; non si dà luogo a rimborsi per i versamenti già effettuati.

Art. 8 – Rinnovo e proroga della concessione

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza, previa domanda del titolare della concessione, presentata almeno 2 mesi prima della scadenza, indicando nella stessa gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'onere di presentare, almeno 7 giorni prima della scadenza, domanda di proroga all'Ufficio Tributi indicando la durata per la quale è richiesta la proroga dell'occupazione. L'ufficio Tributi acquisisce i pareri necessari e provvede alla proroga della concessione, qualora possibile.

3. Il mancato pagamento del canone, totale o parziale, per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo o proroga.

Art. 9 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e/o d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazio pubblico può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

a) *adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;*

b) *dare immediata comunicazione, non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, al Responsabile dell'Ufficio Tributi via posta elettronica, fax o telegramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura dell'Ufficio Tributi avviare l'iter per il rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;*

c) *presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.*

3. La mancata comunicazione o l'accertata/acclarata inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.



Art. 10 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o la cui concessione sia stata revocate o sia venuta a scadere e non rinnovata o prorogata, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 20, in aggiunta al pagamento di un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50%.

2. L'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di constatazione, salvo prova contraria.

3. In caso di occupazione abusiva il responsabile del Servizio Polizia Municipale, previa contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la remissione in pristino è effettuata dal Settore Servizi Pubblici Manutentivi e Ambiente, con addebito delle spese agli occupanti. Resta a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi.

4. Qualora l'occupazione abusiva insista su strada, la rimozione d'ufficio avviene secondo la procedura di cui all'art. 211 del D.L.vo 285/1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.

Art. 11 - Obblighi del concessionario.

1. Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:

- a) *limitare l'occupazione allo spazio pubblico concesso;*
- b) *non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo rinnovo o proroga ottenuti prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento e comunque rimuovere l'occupazione effettuata nelle aree interessate dal percorso della Corsa dei Ceri e dalle manifestazioni correlate entro il 30 aprile di ciascun anno;*
- c) *utilizzare lo spazio pubblico concesso solo per l'uso previsto nel provvedimento, curandone la manutenzione al fine di non arrecare danni a terzi;*
- d) *eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio pubblico occupato. Per i passi carrabili detto obbligo si costituisce a prescindere da chi ha operato a suo tempo lo smusso o qualsivoglia altra modifica del suolo pubblico;*
- e) *esporre il cartello di passo carrabile a norma del codice della strada;*



f) *nel caso di occupazione con ponteggi edili o recinzioni, alle strutture utilizzate per l'occupazione deve essere affissa copia della concessione, in luogo ben visibile. E' altresì obbligo del concessionario installare e/o modificare, a proprie cura e spese, l'eventuale segnaletica stradale, verticale e/o orizzontale, prescritta dal Servizio Polizia Municipale;*

g) *provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;*

h) *osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;*

i) *tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;*

l) *conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;*

m) *comunicare all'Ufficio Tributi la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio.*



TITOLO II CANONE DI CONCESSIONE

Art. 12 - Canone

1. A norma dell'art. 63 del D. Lgs 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, le occupazioni permanenti e temporanee, effettuate anche senza titolo, di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sono soggette al pagamento di un canone.

Art. 13 - Criteri di imposizione

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è diviso in tre categorie:

- a) *Categoria 1 – capoluogo centro storico entro il perimetro delle mura urbane;*
- b) *Categoria 2 – restante parte capoluogo;*
- c) *Categoria 3 – parte rimanente del territorio comunale,*

secondo le delimitazioni di cui all'allegato A del presente Regolamento.

2. Le occupazioni di spazio pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone.

3. Le tariffe della COSAP sono determinate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe vigenti.

5. La tariffa è determinata sulla base di:

- a) *classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;*
- b) *entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;*
- c) *valore economico della disponibilità dell'area;*
- d) *sacrificio imposto alla collettività;*

e) *coefficienti moltiplicatori previsti per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.*

6. Per le occupazioni permanenti e per quelle dei mercati settimanali il canone è annuo ed indivisibile ed è determinato moltiplicando la tariffa base per la superficie occupata.

7. Per le occupazioni temporanee il canone si applica moltiplicando la tariffa base per la misura dell'occupazione, per il numero di giorni o di ore di occupazione.

8. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. I passi carrabili sono tassati moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

9. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

10. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima area di riferimento, la superficie soggetta al



pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.

11. Nel caso in cui un insieme di singole occupazioni comporti la sottrazione di una maggiore area delimitata, il canone è commisurato all'intera superficie sottratta all'uso pubblico.

12. Per le occupazioni di soprassuolo la superficie su cui determinare il canone va calcolata sulla proiezione al suolo del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.

13. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, il canone è determinato forfettariamente in base al numero delle utenze servite, così come previsto dall'art. 63 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997.

Art. 14 - Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario con le modalità stabilite dall'Ufficio Tributi, indipendentemente dalla ricezione di ogni eventuale richiesta del Comune.

2. L'importo per le occupazioni permanenti deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 maggio di ciascun anno.

3. A fronte delle nuove occupazioni permanenti, il canone deve essere versato, a cura del concessionario, entro 15 giorni dalla data di rilascio della concessione.

4. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

5. I versamenti dei venditori ambulanti di cui al D.L.vo 114 del 31.03.1998 (ambulanti a sorteggio) sono riscossi previa verifica del Servizio Polizia Municipale.

6. In caso di subentro nell'occupazione in corso di anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione, salvo il caso di voltura tardiva della concessione, disciplinato dall'art. 2, comma 6, del presente regolamento.

Art. 15 - Riduzioni

1. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti le superfici eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.) sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%) per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 16 - Esenzioni

1. Sono escluse dal canone le seguenti tipologie di occupazione di spazio pubblico:



- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (anche attraverso committenze di opere e servizi pubblici e per il periodo ed area strettamente necessari);
- b) occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato;
- c) occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.PR. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- e) occupazioni del suolo o del soprassuolo per manifestazioni folkloristiche o tradizionali o di recupero delle tradizioni storiche locali nonché quelle di particolare interesse culturale, turistico e sportivo previa individuazione della Giunta Comunale con specifico atto;
- f) occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- g) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap sia mediante rampe di accesso o mediante passi carrabili appositi;
- h) semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
- i) occupazione per commercio itinerante con soste inferiori a 60 minuti;
- l) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- m) occupazioni effettuate con verande, balconi, e simili;
- n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) occupazioni di aree cimiteriali;
- p) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- q) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché segnali e tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- r) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;



s) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

t) occupazioni per le quali è autonomamente stabilito un corrispettivo concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi, mercati coperti, verde attrezzato, etc.);

u) occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio statale;

v) occupazioni effettuate con il palco di proprietà del comune per l'utilizzo del quale è previsto un canone di noleggio.

z) occupazioni necessitate per garantire la pubblica incolumità (recinzioni con nastro o paletti o simili).

Art. 16 bis - Riduzioni o esenzioni temporanee per iniziative di interesse pubblico¹

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 16 le riduzioni e le esenzioni del canone di occupazione suolo e aree pubbliche sono applicabili per periodi ed aree determinati per iniziative di interesse pubblico individuate dall'Amministrazione comunale con deliberazione della giunta comunale.

Art. 17 - Disciplina dei controlli

1. I controlli relativi alle occupazioni di suolo pubblico sono organizzati dal responsabile del Servizio Polizia Municipale, con l'ausilio dei servizi tecnici.

Art. 18 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva si avvia con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo altre previste dalla legge.

Art. 19 - Rimborsi

1. Con apposita istanza motivata, dal presentarsi all'Ufficio Tributi entro cinque anni dalla data del pagamento, può essere richiesto il rimborso delle somme versate e non dovute.

2. I rimborsi, per le somme pagate e non dovute, possono essere concessi anche attraverso compensazione.

3. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste, previa emissione di un provvedimento di accoglimento o di rigetto delle stesse, entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.

¹ L'articolo 16-bis è stato introdotto con la delibera di consiglio comunale n. 2 del 4 aprile 2019.



4. Non si effettua il rimborso qualora la somma da rimborsare sia inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00).

Art. 20 - Sanzioni

1. Alle occupazioni abusive è applicata una sanzione pecuniaria variabile dal 100% al 200% dell'indennità di cui al precedente articolo 10, comma 1.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

3. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. dai pubblici ufficiali competenti.

Art. 21 - Omessi versamenti

1. Per l'omesso o parziale versamento del canone o il ritardato pagamento rispetto alle scadenze previste dal presente regolamento si applica una sanzione pecuniaria pari al 30% del canone dovuto.

2. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del tasso legale vigente da computarsi a giorno a partire da:

- *per gli omessi o parziali o ritardati versamenti, dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;*

- *per le occupazioni abusive permanenti, dalla scadenza prevista nell'anno in cui è stata accertata l'occupazione;*

- *per le occupazioni abusive temporanee, dal giorno dal quale si presumono effettuate.*

Art. 22 - Altre violazioni

1. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei trenta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa da 25 a 100 euro.

2. Per il mancato ritiro della concessione temporanea entro la data di occupazione, e per il mancato ritiro della concessione permanente entro 30 giorni dall'invito al ritiro da parte dell'ufficio, si applica la sanzione da 25 a 100 euro.

3. Per le altre violazioni di norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

4. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.



Art. 23 - Diffida, ingiunzione, coattivo.

1. L'Ufficio Tributi, in seguito all'attività di controllo, nei casi di omesso o parziale o ritardato pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese che il Comune abbia dovuto sostenere per la rimozione dei materiali e/o del manufatto e per il ripristino del suolo.

Art. 24 - Casi non previsti dal presente Regolamento - Rinvio dinamico.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) *le leggi nazionali e regionali;*
- b) *lo Statuto comunale;*
- c) *i regolamenti comunali.*

2. Le norme del presente regolamento si intendono altresì modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art 25 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° febbraio 2014.

ALLEGATO "B" - DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE.

1. Aree ricomprese entro le mura urbane:

Piazza Grande	Via Savelli della Porta
Via Cavour	Via XX Settembre
Via dei Consoli	Largo San Marziale
Via Remosetti	Via Saffi
Via della Cattedrale	Via S. Ubaldo
Piazza 40 Martiri	Via Federico da Montefeltro
Via Gattapone	Via Palmerucci
Via Piccardi	Via Massarelli
Piazza Bosone	Via Gioia
Via Capitano del Popolo	Via Piccotti
Via Toschi Mosca	Largo Vescovado
Via Baldassini	Largo Mastro Giorgio
Via San Giuliano	Via Alessandrini
Via Galeotti	Via Appennino



Via delle Conce	Via del Monte
Via dei Battilana	Via Mastro Giorgio
Via Beni	Via Barbi
Via Ansidei	Piazzale Pier Luigi Menichetti
Largo del Bargello	Via Biscaccianti
Largo Lando	Via Cavallotti
Largo Migliorati	Via del Globo
Via della Repubblica	Via Fabbri
Traversa Via Gabrielli	Via Mantovani
Via Borromei	Via Ranghiasi
Via Carbonana	Via Sperelli
Via del Fiume	Via Boncompagni
Via del Loggione	Via Franciarini
Via Bellini Giuseppe	Via Marioni
Via Lazzairelli	Via Bartocci
Via Migliorati	Via Colomboni
Via e Vicolo Ondedei	Via Aquilante
Piazza San Giovanni	Via Abbati
Via Antonini	Via Baiardo
Via Benamati	Via Cantalmaggi
Via Cristini	Via Concioli
Via della Pescheria	Via Marianelli
Via della Zecca	Via Menghini
Via Felicchi	Via Nuti
Via Perugini	Via Ubaldini
Via Tondi	Vicolo della Formica
Via Zeccadoro	Via Lucarelli
Via del Camignano	Largo Domeniconi
Vicolo del Lepre	Via Fabiani
Via del Popolo	Via Reposati
Via Vantaggi	Via Dante
Via del Camignano	Via Mazzini
Via Beccoli	Via Falcucci
Via Gabrielli	Via Armani
Largo Steuchi	Via Maffei
Via della Repubblica	Via Nelli
Piazza G. Bruno	Piazza San Pietro
Via della Repubblica	Corso Garibaldi
Parcheeggio ex Seminario	Via Cairoli
Piazza 40 Martiri	Piazzale Frondizi
Via Pietro Ubaldo Angeletti	Via Mazzatinti
Parco Ranghiasi	Traversa Via Mazzatinti
Largo San Francesco	Piazza Quaranta Martiri – parcheggio Sud

2. Zona di espansione – Parte residua del Capoluogo

3. Frazioni